

CITTA' DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di COSENZA

Via F. Dini,29, - Tel. 0985/8874152 - Fax 0985/8874147

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE.

Prot. n. 193 R.O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la nota informativa relativa ai verbali di violazione amministrativa n.5/10, del 25.05.2010, n.09/10, del 09.07.2010, elevati dalla Polizia municipale di Belvedere Marittimo, con i quali sono stati contestati al Sig. Cannia Giuseppe, nato a Papisidero(cs) il 16.01.1966, residente a Belvedere Marittimo in c.da Livorni,23 titolare di Autorizzazione n.142, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica Tipo B (Itinerante) rilasciata dal Comune di Belvedere Marittimo in data 21.02.2004, di aver esercitato il commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, in violazione a quanto disposto dall'art.29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dall'ordinanza Sindacale n.296/2009;
- DATO ATTO** che, l'interessato non ha presentato scritti e memorie difensive;
- CONSTATATA** la regolarità delle contestazioni;
- CONSIDERATO** che, nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva accessoria prevista dall'art.29, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998;
- VISTO** l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita, per " particolare gravità o Recidiva " (stessa violazione commessa due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) nelle violazioni di che trattasi, per un periodo non superiore a venti giorni, che, nella circostanza, va dunque disposta;
- VISTO** l'art.9, comma 4, della L.R. n.18/1999;
- VISTO** il Regolamento comunale, approvato con Delibera del C.C. n.27 del 15.06.2006;
- VISTA** l' Ordinanza Sindacale n.296/2009;
- VISTO** l'art.107, D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTA** la Legge n. 689/1981;
- VISTO** il D.P.R. n.571/1982,

ORDINA

Al Sig. **Cannia Giuseppe**, in premessa meglio generalizzato, la **sospensione dell'attività di vendita Itinerante**, per **giorni 10 (dieci)**, sul territorio comunale, **dal 02.04.2012 al 11.04.2012**.
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del c.p.

RENDE NOTO

che, avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare opposizione, in via ordinaria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni, nei termini e nei modi previsti, rispettivamente, dall'art. 2 della Legge n.1034/1971 e art.8 del D.P.R. n.1199/1971.

La Polizia municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza municipale, li 05.03.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(EUGENIO SARPA)